



**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO, TRANSITO E SOSTA
NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO - CARICO E SCARICO MERCI -
ISOLA PEDONALE**

Approvato con

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- art.1) Definizioni
- art.2) Oggetto e ambito di applicazione
- art.3) Modalità di accesso alle Z.T.L.
- art.4) Principi generali, sistemi di rilevazione e controllo
- art.5) Autorizzazioni – tipologie
- art.6) Residenti
- art.7) Non residenti
- art.8) Possessori di posti auto in garage o area privata
- art.9) Titolari di contrassegno C.U.D.E. deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
- art.10) Commercianti e artigiani
- art.11) Corrieri - fornitori
- art.12) Imprese di traslochi e manutenzione
- art.13) Assistenza agli infermi
- art.14) Matrimoni e cerimonie religiose
- art.15) Alberghi, Bed and Breakfast, affitta camere e strutture ricettive
- art.16) Servizi funebri
- art.17) Veicoli esenti dal divieto di transito nelle Z.T.L.

TITOLO II – CARATTERISTICHE AUTORIZZAZIONI

- art.18) Contenuto delle autorizzazioni
- art.19) Modifiche in corso di validità
- art.20) Autorizzazioni, esposizione uso e prescrizioni

TITOLO III – TARIFFE - ONERI

- art.21) Tariffazione

TITOLO IV – AREE PEDONALI

- art.22) Aree Pedonali
- art.23) Veicoli ammessi all'interno dell'A.P.
- art.24) Situazioni di emergenza

TITOLO V – OBBLIGHI DIVIETI

- art.25) Sanzioni
- art.26) Privacy

Norme transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - definizioni

1. S'intende per:

a) **AREA PEDONALE:** zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall'art.3, punto 2), D. Lgs. 285/1992, comprendente le aree di:

- Corso Mazzini
- Via Calabria
- Piazza 11 Settembre
- Largo Lisa Bilotti
- Via Arabia
- Piazza Kennedy
- Salita Ugo Adamo
- Piazza Bilotti

- Piazza dei Bruzi
- Piazza Cenisio
- Via Davide Andreotti
- Via M. A. Severino

- Piazza Loreto

b) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO:** area così come definita dal punto 54 dell'art. 3, D. Lgs. 285/1992, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, individuata (da sud a nord) su:

Z.T.L. Area pedonale Corso Mazzini

- Via Piave (da Via Trento a Via XXIV Maggio)
- Via Livenza
- Via Dava Parma
- Via Isonzo
- Via Conforti
- Via Idria
- Via Adige
- Via Paul Harris
- Via Brenta
- Via del Tembien
- Via Tagliamento
- Via Attilio Giuliani
- Via Galliano
- Via Adua
- Via Cesare Marini
- Via Macallè
- Via Biscardi
- Via Minzoni

- Via Neghelli
- Via Capoderose
- Via Molinella (tratto compreso tra Via L. M. Greco e Piazza Kennedy)
- Via Miceli
- Via Veltri

Z.T.L. Santa Teresa

- Via N. Parisio (tratto compreso tra Via Calabria a Piazza S. Teresa)
- Piazza S. Teresa
- Via S. Teresa
- Via Palatucci (già Via D. Frugiuele)
- Via Arabia (tratto compreso tra Viale Degli Alimena a Piazza S. Teresa)

Z.T.L. Centro Storico

- Corso Telesio
- Piazza XV Marzo

- c) **AUTORIZZAZIONE:** provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione comunale di Cosenza, rimuove i limiti di accesso nella Z.T.L., posti in via generale ed astratta nei confronti di tutti gli utenti.
- d) **AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA** - di seguito denominato "PERMESSO GIORNALIERO": provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione comunale di Cosenza consente a determinati veicoli di accedere nella Z.T.L. per esigenze giornaliere o temporanee.
- e) **CENTRO DI CONTROLLO Z.T.L.:** gestisce il sistema che controlla gli accessi alla Z.T.L., verifica gli accessi irregolari rilevati e convalida le eventuali infrazioni, confermando i dati in automatico e correggendo gli eventuali errori mediante riscontro diretto del rilevamento fotografico digitale effettuato presso i varchi. Trasmette i dati dei veicoli in violazione all'Ufficio Procedimenti Sanzionatori e corregge in autotutela gli eventuali errori. Aggiorna il sistema in ordine alle autorizzazioni concesse. Il Centro di Controllo Z.T.L. è ubicato presso il locale Comando di Polizia Municipale.
- f) **CONTRASSEGNO DI TIPO "Z.T.L. RESIDENTI":** documento che attesta il possesso dell'autorizzazione ad accedere nella Z.T.L. da parte dei soli residenti.
- g) **CONTRASSEGNO DI TIPO "Z.T.L. NON RESIDENTI":** documento che attesta il possesso dell'autorizzazione ad accedere nella Z.T.L. da parte dei non residenti per tempi limitati.
- h) **CONTRASSEGNO DI TIPO "Z.T.L. SPECIALE":** documento che attesta il possesso dell'autorizzazione ad accedere nella Z.T.L. per tutte le altre categorie di utenti.
- i) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI** (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- j) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA':** dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara

il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

- k) **FERMATA**: la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157, 1 comma, lettera b).
- l) **ISTANZA**: richiesta tendente ad ottenere il rilascio del titolo autorizzativo.
- m) **LISTA BIANCA**: lista dei veicoli autorizzati all'accesso nella Z.T.L..
- n) **SOSTA**: la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, 1 comma, lettera c).
- o) **VARCO ELETTRONICO**: sistema informatico integrato per il controllo degli accessi e il rilevamento dei veicoli nelle Z.T.L. della città. Il sistema tecnologico assicura il controllo puntuale degli accessi e il rilevamento immediato delle infrazioni; al passaggio del veicolo la telecamera legge il numero della targa verificando automaticamente se il mezzo è autorizzato.

Art.2 – oggetto e ambito di applicazione

Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolamentazione all'accesso dei veicoli nelle Aree Pedonali (A.P.) e nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), istituite dal Comune di Cosenza ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" con delibera di G.M. n. 31 del 04 febbraio 2008 e s.m.i.

Le Aree Pedonali (A.P.) sono così individuate:

- Corso Mazzini
- Via Arabia
- Via Calabria
- Piazza Kennedy
- Salita Ugo Adamo
- Piazza Bilotti

- Piazza dei Bruzi
- Piazza Cenisio
- Via Davide Andreotti
- Via M. A. Severino

- Piazza Loreto

Le Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) sono così individuate:

Controllate con varco elettronico

- Via Piave (da Via Trento a Via XXIV Maggio)
- Via Conforti
- Via Paul Harris
- Via del Tembien
- Via Attilio Giuliani
- Via Galliano
- Via Cesare Marini
- Via Macallè

- Via Minzoni
- Via Neghelli
- Via Miceli
- Via Arabia (tratto compreso tra Piazza Scura e Largo Lisa Bilotti)
- Via Tagliamento
- Via Adige

Non controllate da varco elettronico

- Via Daua Parma
- Via Adua
- Via Capoderose
- Via Molinella (tratto compreso tra Via L. M. Greco e Piazza Kennedy)
- Via Brenta
- Via Idria
- Via Livenza
- Via Veltri (tratto compreso tra salita U. Adamo e via L. M. Greco)
- Via Arabia (tratto compreso tra Piazza Scura e Piazza S. Teresa)
- Via Nicola Parisio (tratto compreso tra Via Calabria e Piazza S. Teresa)
- Piazza Santa Teresa
- Via Santa Teresa
- Via Palatucci (già Via D. Frugiuele)
- Corso Telesio
- Piazza XV Marzo

Le suindicate Z.T.L. potranno essere dotate di controllo con varchi elettronici.

Art.3 – modalità di accesso alle Z.T.L.

I soggetti pubblici e privati che hanno necessità di accedere con veicoli nelle A.P. e le Z.T.L., previa apposita istanza, devono munirsi delle autorizzazioni rappresentate da idoneo contrassegno da esporre sul cruscotto e in maniera ben visibile dal parabrezza o parte anteriore del veicolo. Per le soste brevi deve essere esposto anche il disco orario regolato al momento dell'accesso.

Le autorizzazioni verranno rilasciate previa formale istanza presentata dall'interessato al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità.

Le autorizzazioni all'accesso alle Z.T.L. e all'A.P. conterranno le vie e i percorsi indicati (tragitto più breve all'interno delle stesse), potranno essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico e contenere particolari indicazioni in ordine ad eventuali divieti di sosta o di fermata zonali, istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa.

La validità delle autorizzazioni sarà stabilita in relazione alle singole tipologie di richieste e potranno essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente disciplinare.

La “Lista Bianca” in cui saranno comprese le autorizzazioni, elaborata sulla scorta di un data base interfacciato con il centro di controllo che sovrintende ai vari varchi elettronici, dispositivi conformi al DPR 250/1999, consentirà al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati.

Ad ogni singolo veicolo autorizzato, di norma verrà concesso l’accesso alla Z.T.L. per un frazione di tempo massimo di 30 minuti, calcolata dal superamento del varco elettronico.

Art.4 - Principi generali, sistemi di rilevazione e controllo

La circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati dovrà avvenire nel rispetto delle più generali norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dalla segnaletica stradale esistente e facendo salvi i diritti di terzi.

Il rilascio delle autorizzazioni previste dal disciplinare avviene mediante un sistema di gestione informatico con piattaforma interfacciata al sistema di controllo dei varchi di accesso costituito da telecamere intelligenti.

L’accesso verrà autorizzato ai veicoli classificati dall'art. 47 del Nuovo Codice della Strada e con massa massima non superiore a 3,5 t.

Nelle Z.T.L. potranno accedere, previa autorizzazione:

- a) Residenti anagrafici nelle Z.T.L./A.P. (proprietari o locatari di immobili con regolare contratto) e titolari del diritto d’uso di autorimesse, aree private adibite a parcheggio di veicoli, magazzini e depositi.
- b) Commercianti, artigiani e professionisti, con attività/sede ubicata nelle Zone a Traffico Limitato – Area Pedonale.
- c) Veicoli al servizio di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, o per il trasporto di persone anziane con difficoltà deambulatorie.
- d) Veicoli a propulsione elettrica/ibrida.
- e) Mezzi pubblici di TPL, servizio taxi e di noleggio con conducente, nonché veicoli di ospiti di alberghi o altre strutture ricettive, nell’ambito dei servizi prestati.
- f) Veicoli adibiti a trasporto valori,
- g) Veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico merci e consegna a domicilio, con peso a pieno carico non superiore a q. li 35 (3,5 t.) ,negli orari previsti.
- h) Veicoli adibiti al servizio di celebrazioni civili e religiose.
- i) I veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia delle strade e quelli adibiti alla manutenzione.

Nelle Z.T.L. potranno accedere, senza autorizzazione:

- I veicoli a servizio delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco.
- Veicoli di soccorso e di primo intervento sanitario.

Art.5 – Autorizzazioni – Tipologie

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in annuali e temporanee. Potranno essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nelle Z.T.L.

a) Autorizzazioni annuali:

Le autorizzazioni definitive di cui all'art. n. 4, lettere a, b, c, d, hanno validità dalla data di rilascio per un periodo di un anno, sono soggette a rinnovo su richiesta dell'interessato.

Per il rilascio dell'autorizzazione annuale sarà necessario inoltrare formale istanza, di norma, entro il primo dicembre di ogni anno, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità; effettuate le opportune verifiche, l'Ufficio provvederà a rilasciare/rinnovare il permesso.

b) Autorizzazioni temporanee/giornaliere:

I permessi temporanei/giornalieri sono rilasciati secondo le stesse modalità previste per le autorizzazioni definitive, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti, che saranno indicati sul contrassegno rilasciato.

Le autorizzazioni temporanee/giornaliere saranno rilasciate alle categorie di cui all'art. n. 4, lettere e, f, g, h, i, con l'indicazione del periodo di validità.

Possono essere rilasciati titoli giornalieri, altresì, per l'allestimento-organizzazione di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori.

Art.6 – Residenti

I residenti hanno diritto al rilascio del permesso annuale per l'accesso nella Z.T.L.. Per ogni veicolo di proprietà dei componenti il nucleo familiare di residenza, verrà rilasciato un permesso. Ai residenti che dispongono di posto auto privato, verrà rilasciato il permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile, seguendo il percorso più breve. Altresì, ai residenti è consentita la fermata per carico/scarico, in deroga al divieto di sosta, in corrispondenza della propria abitazione, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione e non leda i diritti di terzi, per un periodo massimo di trenta minuti, con obbligo di esporre sul cruscotto e in maniera ben visibile dal parabrezza o parte anteriore del veicolo il contrassegno e il disco orario.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l' apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia dell'atto di proprietà, contratto di locazione/comodato d'uso dell'immobile, regolarmente registrati, a dimostrazione della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile e si chiede la relativa autorizzazione;
4. autocertificazione in cui si dichiara, oltre ai dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, la residenza e il codice fiscale del richiedente;

5. ogni altro eventuale titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Il permesso per residenti avrà validità annuale o sino a quando non intervengono variazioni di residenza o della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile, che comporta l'obbligo di restituzione del permesso all'Ufficio che ha provveduto al rilascio.

Art.7 – Non residenti

I soggetti non residenti nella Z.T.L./A.P., proprietari di immobili ubicati al loro interno, hanno diritto ad un permesso di transito ed eventuale sosta per un periodo massimo di trenta minuti, con le medesime modalità e restrizioni previste per i residenti, solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato permesso di transito e sosta in qualità di residente o, comunque, per altra categoria. Per ogni immobile verrà rilasciato un solo permesso anche in presenza di più proprietari. Pertanto, in presenza di più soggetti proprietari dello stesso immobile, l'individuazione del beneficiario del relativo permesso sarà effettuata sulla base di un accordo tra gli stessi o, in difetto, dando precedenza al proprietario più anziano.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia dell'atto di proprietà dell'immobile, a dimostrazione della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile e si chiede la relativa autorizzazione;
4. autocertificazione in cui si dichiara, oltre ai dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, la residenza e il codice fiscale del richiedente;
5. dichiarazione dei comproprietari relativa all'accordo per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti proprietari dello stesso immobile;
6. ogni altro eventuale titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Il permesso avrà validità annuale o sino a quando non intervengono variazioni della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile, che comporta l'obbligo di restituzione del permesso all'Ufficio che ha provveduto al rilascio.

Art.8 – Possessori di posti auto in garage o area privata

Verrà rilasciato il permesso per proprietari, affittuari, comodatari o altri titolari di diritti reali di posto auto a condizione che non sia stata rilasciata, per la medesima unità immobiliare, altra autorizzazione per categoria diversa. I proprietari, affittuari, comodatari o altri titolari di diritti reali di posto auto privato hanno diritto ad un permesso di solo transito, per il raggiungimento del posto auto disponibile, secondo gli stessi percorsi indicati per i residenti. Il contrassegno riporterà la targa dell'autovettura. Nel caso in cui il possesso del posto auto sia l'unico requisito per il rilascio del permesso, l'istante dovrà auto-dichiarare il

titolo giuridico in base al quale ha la disponibilità del posto auto (proprietà, contratto d'affitto o di comodato registrato).

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia del rogito notarile, del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
4. nella eventualità il posto auto non sia di proprietà dell'utilizzatore occorre fornire, altresì, una dichiarazione del proprietario di non possedere un proprio permesso Z.T.L. legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'istante, in caso contrario il proprietario dovrà restituire il permesso o dichiarare di averlo restituito;
5. autocertificazione in cui si dichiara i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati catastali dell'immobile. Che non è stato rilasciato, o richiesto ed in fase di rilascio, altro permesso per l'immobile di che trattasi di possedere i requisiti per il rilascio delle presente tipologia di autorizzazione.

Il permesso avrà validità annuale o sino a quando non intervengono variazioni della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile, che comporta l'obbligo di restituzione del permesso all'Ufficio che ha provveduto al rilascio.

Art.9 –Titolari di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta accesso Z.T.L.

Il codice della strada, per i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta prevede che possono transitare nelle Z.T.L., purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo (CUDE).

Per transitare nelle Zone a Traffico Limitato il titolare del CUDE, qualora residente nel Comune di Cosenza, dovrà fare istanza all'Ufficio Mobilità, al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata nella lista bianca, allegando copia del libretto di circolazione del veicolo a servizio. Per i soggetti portatori di handicap residenti in altri comuni dell'Unione Europea, per transitare nelle Z.T.L. dovranno necessariamente preavvisare o comunicare l'avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi nelle ventiquattro ore successive, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità da trasmettere, debitamente compilato, a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo email o altro strumento messo a disposizione da questa amministrazione secondo le modalità stabilite con provvedimento attuativo, al Centro di Controllo Z.T.L. ubicato presso il locale Comando di Polizia Municipale. Il fac simile della dichiarazione di transito nelle Z.T.L. (per la comunicazione di avvenuto accesso) è reperibile sul sito www.comune.cosenza.it. unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella Z.T.L..

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo a servizio del disabile;
3. comunicazione del numero seriale del c.u.d.e. (per i residenti);
4. copia del contrassegno c.u.d.e. rilasciato alle persone diversamente abili non residenti;
5. autocertificazione in cui si dichiara i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente.

Art.10 – Commercianti e artigiani

I commercianti e artigiani che svolgono sull'isola pedonale A.P. e nelle Z.T.L. la loro attività, in locali di loro proprietà o con contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito regolarmente registrati, potranno richiedere il permesso per scarico, carico merci ed effetti personali per 30 trenta minuti per l'auto di proprietà dell'azienda nella Z.T.L. più vicina all'attività. Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza dell'attività e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo, sarà cura del titolare del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentare istanza di rilascio di un nuovo permesso. La sosta breve per un periodo massimo di trenta minuti, non deve costituire intralcio alla circolazione e non deve ledere i diritti di terzi, è fatto obbligo di esporre il contrassegno sul cruscotto, in maniera ben visibile dal parabrezza o parte anteriore del veicolo congiuntamente al disco orario.

I commercianti e artigiani che dispongano di posto auto privato all'interno delle Z.T.L. hanno diritto al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
4. visura camerale da cui risulti l'attività esercitata e il corrispondente indirizzo;
5. autocertificazione in cui si dichiarino i dati anagrafici, il codice fiscale del richiedente, ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Il permesso avrà validità annuale o sino a quando non intervengono variazioni della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile, che comporta l'obbligo di restituzione del permesso all'Ufficio che ha provveduto al rilascio.

Art.11 – Corrieri - fornitori

L'ingresso nelle Z.T.L. alle società che svolgono distribuzione merci deperibili e non, sia per proprio conto che terzi si atterranno alle prescrizioni presenti nella segnaletica stradale riguardanti le caratteristiche del veicolo per quanto riguarda il peso (35 qli.) e dimensioni. E' consentito l'accesso gratuito nelle zone a traffico limitato per le sole operazioni di carico e scarico nei giorni feriali dalle ore 06:30 alle ore 08:45 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30, nei giorni festivi dalle ore 6:30 alle ore 9:00. Per operazioni di massimo 30 minuti.

In orari diversi sarà possibile richiedere permessi a pagamento per scarico e carico merci con automezzi non superiori ai 35 qli., valevoli per operazioni di 30 minuti su tutte le Z.T.L., con possibilità di ripetizione nel corso della giornata e negli orari di accesso previsti nel precedente comma.

In ogni caso la sosta breve per un periodo massimo di trenta minuti, non deve costituire intralcio alla circolazione e non deve ledere i diritti di terzi, è fatto obbligo di esporre il contrassegno sul cruscotto, in maniera ben visibile dal parabrezza o parte anteriore del veicolo congiuntamente al disco orario.

La tariffazione per veicoli fino a 35qli. vengono differenziate in base alla classe di inquinamento, e rilevabili dal prospetto di cui all'articolo 21 del presente disciplinare.

I veicoli elettrici sono esentati dal pagamento del permesso.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l' apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. visura camerale da cui risulti l'attività esercitata e il corrispondente indirizzo;
4. autocertificazione in cui si dichiarino i dati anagrafici, il codice fiscale del richiedente, ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione;
5. copia del versamento relativo alla quota giornaliera.

Il permesso avrà validità in relazione al pagamento delle giornate autorizzate all'accesso.

Art.12 – Imprese di traslochi e manutenzione

Le imprese di traslochi o di manutenzione che devono effettuare lavori su immobili nelle Z.T.L./A.P., per raggiungere l'area di cantiere, nelle istanze di C.I.L, SCIA, licenza o altra autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, dovranno prevedere apposito spazio operativo per lo stazionamento del mezzo/i, compatibile con l'area della Z.T.L.. L'occupazione del suolo pubblico che comporta un onere a carico del richiedente dovrà essere integrata con il versamento previsto all'art.11 del presente disciplinare.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo/i;
3. autocertificazione in cui si dichiarino i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, P.IVA di possedere i requisiti per il rilascio delle presente tipologia di autorizzazione;
4. autorizzazione di esecuzione lavori;
5. copia ricevuta di pagamento per occupazione suolo pubblico.

Il permesso avrà validità in relazione al pagamento delle giornate autorizzate all'accesso.

Art.13 – Assistenza agli infermi

Ai soggetti non residenti nella zona a traffico limitato affetti da gravi patologie per le quali vi sia necessità di assistenza, presso studi medici o in strutture mediche dislocate all'interno delle aree Z.T.L., sarà concesso un permesso straordinario per il transito e la sosta per la visita o l'assistenza medica, dietro presentazione di apposita certificazione medica. La sosta, non deve costituire intralcio alla circolazione e non deve ledere i diritti di terzi, è fatto obbligo di esporre il contrassegno sul cruscotto, in maniera ben visibile dal parabrezza o parte anteriore del veicolo congiuntamente al disco orario.

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità e reperibile sul sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo dei Bruzi, indirizzata al Sindaco del Comune di Cosenza, allegando:

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. certificazione medica attestante la prestazione di assistenza;
3. copia della carta di circolazione dell'autovettura da inserire nella lista bianca;
4. autocertificazione in cui si dichiarino i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, l'indirizzo dell'ambulatorio che presta l'assistenza.

Il permesso avrà validità in relazione al tempo necessario per le cure mediche.

Art.14 – Matrimoni e cerimonie religiose

In occasione di matrimoni e cerimonie religiose, celebrati all'interno delle Z.T.L. , all'autoveicolo a servizio è consentito il permesso di transito e sosta nella zona antistante il sagrato o nelle immediate vicinanze della Chiesa in cui viene svolta la cerimonia . e comunque senza arrecare intralcio alla circolazione veicolare.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l' apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione dell'autovettura;
3. autocertificazione in cui si dichiarino i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, la data, orario e luogo di celebrazione.

Il permesso avrà validità in relazione alla durata della cerimonia nuziale.

Art.15 – Alberghi, Bed and Breakfast, affitta camere e strutture ricettive

I titolari di alberghi, bed and breakfast, affittacamere e strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. possono richiedere permessi per consentire ai propri clienti l'accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario (30 minuti) per il carico scarico bagagli, nelle immediate vicinanze della propria struttura.

Per consentire l'ingresso nella Z.T.L. ai propri clienti la direzione dell'albergo o della struttura ricettiva, ovvero il titolare della stessa, deve comunicare il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti, preferibilmente prima dell'arrivo del cliente e comunque al massimo entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuto accesso del cliente nella Z.T. L.. La comunicazione dovrà avvenire utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, debitamente compilato, trasmesso a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo email o altro strumento messo a disposizione da questa amministrazione secondo le modalità stabilite con provvedimento attuativo, al Centro di Controllo Z.T.L. ubicato presso il locale Comando di Polizia Municipale. Il fac-simile della dichiarazione di transito nelle Z.T.L. (per la

comunicazione di avvenuto accesso) è reperibile sul sito www.comune.cosenza.it. unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella Z.T.L..

Il cliente che, a bordo del proprio veicolo, accede all'interno della Z.T.L. per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva senza una prenotazione, dovrà accertarsi che la direzione dell'albergo o altra struttura ricettiva, entro la scadenza prevista dal precedente comma, provveda alla trasmissione dei suoi dati all'Ufficio preposto.

Qualora ciò non accadesse il cliente potrà essere sottoposto all'applicazione della prevista sanzione.

Per il rilascio del permesso occorre comunicare:

1. dati anagrafici del richiedente;
2. tipo e targa dell'autovettura;
3. città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti.

Validità: Il presente permesso viene rilasciato per la durata del soggiorno dei clienti.

Art.16 Servizi funebri

Le agenzie che forniscono servizi funebri hanno diritto al rilascio di un permesso per due mezzi di proprietà della ditta con la sigla "SERVIZI FUNEBRI" "ONORANZE FUNEBRI" etc.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità e reperibile sul sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo dei Bruzi, indirizzata al Sindaco del Comune di Cosenza, allegando:

1. copia del documento di identità del titolare della ditta;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiarino i dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, di possedere i requisiti per il rilascio delle presente tipologia di autorizzazione, con indicazione del C.F. del titolare, della P.IVA della ditta. , del numero di licenza rilasciata.

Per l'ingresso nella Z.T.L. le agenzie funebri, durante il periodo in cui è attiva la rilevazione elettronica degli accessi, devono comunicare il numero delle targhe, la Z.T.L. di ingresso/uscita all'Amministrazione (posta elettronica, fax) preferibilmente prima dell' inizio del servizio comunque al massimo entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuto accesso nella Z.T. L.. La comunicazione dovrà avvenire utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, debitamente compilato, trasmesso a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo email o altro strumento messo a disposizione da questa amministrazione secondo le modalità stabilite con provvedimento attuativo, al Centro di Controllo Z.T.L. ubicato presso il locale Comando di Polizia Municipale. Il fac simile della dichiarazione di transito nelle Z.T.L. (per la comunicazione di avvenuto accesso) è reperibile sul sito www.comune.cosenza.it. unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella Z.T.L..

Validità: Il presente permesso viene rilasciato con validità fino alla fine del servizio.

Art.17 Veicoli non soggetti ad autorizzazione nelle Z.T.L.

potranno accedere, senza autorizzazione e senza comunicazione del numero di targa:

- I veicoli a servizio delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco.
- Veicoli di soccorso e di primo intervento sanitario.

potranno accedere, comunicando il numero di targa:

Le sotto indicate categorie per accedere alle Z.T.L. al fine di non incorrere in provvedimenti sanzionatori devono comunicare il loro ingresso indicando il relativo numero di targa del veicolo. In caso di mancato invio preventivo, sarà possibile effettuare una comunicazione successiva di avvenuto transito improrogabilmente nelle ventiquattro ore successive. La comunicazione di avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi dovrà avvenire utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, debitamente compilato, trasmesso a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo email o altro strumento messo a disposizione da questa amministrazione secondo le modalità stabilite con provvedimento attuativo, al Centro di Controllo Z.T.L. ubicato presso il locale Comando di Polizia Municipale. Il fac simile della dichiarazione di transito nelle Z.T.L. (per la comunicazione di avvenuto accesso) è reperibile sul sito www.comune.cosenza.it. unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella Z.T.L..

- a) mezzi pubblici di TPL, servizio taxi e di noleggio con conducente;
- b) veicoli adibiti a trasporto valori;
- c) veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia delle strade e quelli adibiti alla manutenzione.

TITOLO II – CARATTERISTICHE AUTORIZZAZIONI

Art.18 Contenuto delle autorizzazioni

Le autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate con la stampa del QR code, tale da impedire qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, contengono le indicazioni seguenti:

- data di rilascio e data di scadenza;
- dati identificativi del veicolo autorizzato;
- tipologia dell'autorizzazione;
- eventuale luogo ammesso per la sosta;
- tempo massimo di durata della sosta qualora prevista,
- QR code (Quick Response Code).

Art.19 Modifiche in corso di validità

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si dovessero verificare variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (ad es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno), il

titolare dovrà presentare istanza all'Ufficio Mobilità, allegando l'autorizzazione originale e i documenti necessari (carta di circolazione dei nuovi veicoli, contrassegno deteriorato) al fine di ottenere il nuovo titolo autorizzativo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, al fine di ottenerne uno sostitutivo, sarà necessario produrre all'Ufficio Mobilità copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli Uffici di Polizia preposti.

L'Amministrazione Comunale potrà apportare modifiche con apposita ordinanza, alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato, può procedere alla sospensione o limitazione degli accessi o alla circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

Art.20 Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo dell'Area Pedonale A.P. e della Zona a Traffico Limitato Z.T.L., eseguito anche tramite varchi elettronici.

Tali dati vengono trattati e conservati per il rilascio della relativa autorizzazione nel rispetto della normativa sulla privacy secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

E' fatto obbligo di esporre il contrassegno sul cruscotto, in maniera ben visibile dal parabrezza o parte anteriore del veicolo congiuntamente al disco orario.

Tutte le autorizzazioni rilasciate dovranno riportare la data di scadenza.

Il contrassegno deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D.l.vo del 30/04/92 n.285.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza. Il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il contrassegno alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi.

In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

Al momento della richiesta di una ulteriore autorizzazione da parte di un soggetto che risulti titolare di altre autorizzazioni, lo stesso dovrà produrre nuovamente copia delle carte di circolazione relative a tutti i veicoli autorizzati, attestanti il persistere della proprietà in capo agli stessi. In assenza di tale documentazione il rilascio dipenderà imprescindibilmente dalla restituzione dei precedenti titoli autorizzativi o, in alternativa, dalla consegna delle relative denunce di smarrimento.

TITOLO III – TARIFFE - ONERI

Art.21 Tariffazione

L'ingresso dei veicoli commerciali di peso non superiori ai 35 qli., a servizio delle categorie di cui agli articoli 11,12 del presente disciplinare, è consentito gratuitamente nelle zone a traffico limitato per le sole operazioni di carico e scarico nei giorni feriali dalle ore 06:30 alle ore 08:45 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30, nei giorni festivi dalle ore 6:30 alle ore 9:00. Per operazioni di massimo 30 minuti.

Al di fuori tali orari, al pagamento in euro 10,00 al giorno per ogni veicolo, per come previsto dal Piano Generale della Sosta art. 5, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 21 luglio 2014 e modificato con delibera di C.C. n. 10 in data del 2 marzo 2015.

TITOLO IV – AREE PEDONALI

Art.22 Aree pedonali

Le aree pedonali classificate (A.P.) :

1. **Corso Mazzini-Via Calabria-Piazza Kennedy-Salita Ugo Adamo-Piazza Bilotti;**
2. **Piazza dei Bruzi-Piazza Cenisio-Via Davide Andreotti-Via M. A. Severino;**
3. **Piazza Loreto.**

Sono interdette alla sosta ed al transito con effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.

Art.23 Veicoli ammessi all'interno dell'A.P.

Sono ammesse alla circolazione all'interno dell'A.P. esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità (soggetti ad autorizzazione);
- d) veicoli appartenenti a residenti o domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'A.P. (soggetti ad autorizzazione per il solo transito);
- e) veicoli i cui utilizzatori, compresi i clienti diretti presso le strutture ricettive poste all'interno dell'A.P., dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'A.P. (soggetti ad autorizzazione per il solo transito);
- f) veicoli per traslochi e/o operazioni presso cantieri edili e stradali (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- g) ai veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nell'area pedonale (soggetti ad autorizzazione temporanea);

- h) veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza o trasporto valori autorizzati che operano sul territorio di Cosenza per operazioni connesse presso filiali e/o agenzie all'interno dell'A.P. (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- i) per cerimonie religiose e civili (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- j) veicoli per trasporto funebri;
- k) veicoli utilizzati per il trasporto farmaci (soggetti ad autorizzazione temporanea);

I veicoli di cui al presente articolo di cui alle lettere A,B potranno accedere all' A.P. senza alcuna preventiva autorizzazione.

I veicoli di cui alle lettere C,D,E,F,G,H,I,J,K possono accedere all' A.P. dopo aver acquisito l'autorizzazione per il raggiungimento del luogo su cui espletare il servizio, seguendo il percorso più breve. Sarà ammessa la sosta per il tempo necessario e purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione e non leda i diritti di terzi. L'Amministrazione si riserva di richiedere agli interessati una polizza suppletiva R.C.A. a tutela dei pedoni e delle opere d'arte del Museo all'aperto Bilotti MAB.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l' apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. autocertificazione in cui si dichiara, oltre ai dati anagrafici, la motivazione dell'ingresso nell'A.P., la residenza e il codice fiscale del richiedente;
4. ogni altro eventuale titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Il permesso avrà validità annuale o sino a quando non intervengono variazioni di residenza o della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile, che comporta l'obbligo di restituzione del permesso all'Ufficio che ha provveduto al rilascio.

L'accesso all'A.P. deve avvenire esclusivamente dal varco Z.T.L. indicato nell'autorizzazione.

Art.24 Situazioni di emergenza

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nell'A.P., nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 48 ore dall'accesso non autorizzato l'interessato dovrà presentare mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all'ufficio protocollo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata idonea documentazione giustificata.

TITOLO V – OBBLIGHI DIVIETI

Art.25 – Sanzioni

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, capo I del Codice stesso.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale.

Il transito di attraversamento della Z.T.L. al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l'autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, sono sanzionate come circolazione non autorizzata.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Tutte le trasgressioni ai contenuti del presente disciplinare saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente C.d.S.

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita di requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente disciplinare ed al codice della strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

Altresì, salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni del presente disciplinare si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Art.26 – Privacy

Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili ricompresi tra le informazioni riservate dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e sue successive modificazioni.

Norme transitorie e finali

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente disciplinare, i titolari di permessi rilasciati anteriormente potranno, se in possesso dei requisiti richiesti, ottenere il rilascio del nuovo contrassegno, previa istanza, utilizzando l' apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità, scaricabile dal sito internet www.comune.cosenza.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo dei Bruzi, al protocollo generale del Comune di Cosenza, indirizzata al Dirigente del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Mobilità

Decorso tale termine, i permessi rilasciati in precedenza perderanno di efficacia e dovranno essere riconsegnati. Eventuali accessi o soste nella ZTL con permessi privi di validità saranno sanzionati.

Ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare il presente disciplinare, con la cui emanazione si intende abrogato, in tutto o in parte, altro provvedimento con esso contrastante.

Redatto dall'Ufficio Mobilità Comune di Cosenza

con la collaborazione del Comando Polizia Municipale

Anno 2017

Il Dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità
Ing. Francesco Converso